

Oggetto: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione sperimentale della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 163/2006 e dell'art. 287 del d.p.r. n. 207/2010 per la fornitura di prodotti farmaceutici – ID 1210 – IV tranche di chiarimenti

I chiarimenti sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consisp.it e sul sito www.acquistinretepa.it

9) Domanda

Lo scrivente è un Consorzio Stabile che, secondo le previsioni dello Statuto ha per oggetto non solo la gestione di alcune fasi dell'attività di impresa delle Consorziato, ma anche la diretta commercializzazione di prodotti farmaceutici delle aziende consorziate. Come è noto il combinato disposto degli artt. 277 e 94 comma 1 del DPR n. 207/2010 prevede che i consorzi stabili eseguano gli appalti con la propria struttura ovvero tramite i consorziati indicati in sede di gara. Nel caso di specie, lo scrivente Consorzio intende eseguire la fornitura oggetto del sistema dinamico di acquisizione tramite la propria struttura e non già tramite i consorziati, come consentito dalle citate disposizioni regolamentari e dal proprio Statuto.

Pertanto lo scrivente non può indicare alcun Consorzio quale esecutore dell'appalto, poiché la fornitura sarà eseguita direttamente dal Consorzio medesimo il quale, peraltro, possiede tutti i requisiti di partecipazione.

Si chiede, pertanto, che ci sia specificato con quale modalità possa essere presentata in tal caso la domanda di ammissione al Sistema dinamico di acquisizione.

Risposta

Nell'ipotesi in cui un consorzio stabile richieda di essere ammesso allo SDAPA e intenda partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito dello SDAPA medesimo tramite la propria struttura di impresa e, quindi, senza far ricorso alle consorziate, la domanda di ammissione (comprensiva delle dichiarazioni in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) dovrà essere presentata esclusivamente dal consorzio selezionando al passo N 1 della procedura di ammissione -forma di partecipazione- la dicitura “singolo operatore economico”.

Esclusivamente nell'ipotesi sopra prospettata, pertanto, nessun ulteriore adempimento è richiesto alle singole imprese consorziate in quanto non richiedenti l'ammissione né esecutrici di alcuna prestazione contrattuale.

Rimane fermo che il consorzio stabile dovrà, altresì, allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziate, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)